

 Banca del Fucino Gruppo Bancario Igea Banca	TRASPARENZA BANCARIA	FI_APC_AGRIB_PMI_ISMEA_MCC_NC	Rel. 01
	FOGLIO INFORMATIVO APERTURA DI CREDITO AGRARIO IN CONTO CORRENTE A TEMPO DETERMINATO A FAVORE DI CLIENTE NON CONSUMATORE	Aggiornato al: Fine esercizio:	11 gennaio 2023

L'apertura di credito agrario in conto corrente a tempo determinato è offerta a:

- imprese non aventi le caratteristiche di cliente al dettaglio;
- microimprese e persone fisiche che svolgono attività agricole e zootecniche nonché quelle a esse connesse o collaterali, aventi le caratteristiche di cliente al dettaglio.

INFORMAZIONI SULLA BANCA

Banca: **Banca del Fucino S.p.A.**
 Sede legale: **Via Tomacelli 107 - 00186 Roma**
 Telefono: **06.689761** Fax: **06.68300129**
 Sito internet: www.bancafucino.it
 E-mail: info@bancafucino.it
 Codice ABI: **03124**
 Iscritta all'albo delle Banche: **n. 5640**
 Iscritta all'albo dei Gruppi Bancari come Capogruppo del Gruppo bancario Igea Banca
 Numero REA: **n. 1458105**
 Codice fiscale e P. IVA e Numero di iscrizione al registro delle Imprese di Roma: **04256050875**
 Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi - Aderente al Fondo Nazionale di Garanzia

DATI E QUALIFICA SOGGETTO INCARICATO DELL'OFFERTA FUORI SEDE

Nome /Ragione Sociale:
 Cognome:
 Iscrizione ad Albi o elenchi:
 Numero Delibera Iscrizione all'albo:
 Qualifica:
 Sede:
 Telefono:
 E-mail:

Il sottoscritto _____ dichiara di avere ricevuto, dal soggetto sopra indicato, copia del presente foglio informativo.

Data _____ (firma del cliente) _____

CHE COSA E' L'APERTURA DI CREDITO AGRARIO IN CONTO CORRENTE A TEMPO DETERMINATO A FAVORE DI CLIENTE NON CONSUMATORE

Il Credito Agrario ha per oggetto la concessione, da parte di banche, di finanziamenti destinati alle attività agricole e zootecniche nonché a quelle a esse connesse o collaterali (art. 43 del D.lgs. 1° settembre 1993, n. 385).

Sono attività connesse o collaterali l'agriturismo, la manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione dei prodotti, nonché le altre attività individuate dal CICR (Comitato Interministeriale per il Credito e il Risparmio) quali le attività svolte nei comparti dei servizi a favore dell'agricoltura, fra cui quelle di natura informatica, di ricerca, di sperimentazione, di risparmio energetico e di trattamento industriale di residui agroalimentari.

Il credito agrario è un'operazione destinata a finanziare le attività aziendali agricole (finanziamento di scopo) e pertanto non può essere utilizzata per scopi diversi. Destinatari di tali forme di finanziamento sono pertanto gli operatori agricoli (imprenditori agricoli, coltivatori diretti, società semplici, società di persone e di capitale, imprenditori che svolgono attività connesse o collaterali all'attività agricola, cooperative e consorzi esercenti attività agricola).

L'apertura di credito è un finanziamento a breve termine volto ad ottenere dalla Banca la disponibilità necessaria per soddisfare le proprie esigenze di liquidità, con l'obbligo di restituire l'importo concesso, in un'unica soluzione o secondo un piano programmato in un arco di tempo predefinito inferiore ai 18 mesi, ed a pagare gli interessi calcolati sulla base del tasso di interesse stabilito nel contratto. Il cliente, salvo diverso accordo, può utilizzare (anche mediante l'emissione di assegni bancari), in una o più volte, questa somma e può con successivi versamenti, nonché bonifici o altri accrediti, ripristinare la disponibilità di credito.

Il finanziamento è assistito, alternativamente, o dal "Fondo di Garanzia" costituito presso Medio Credito Centrale S.p.A. o dall'Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare (ISMEA).

 Banca del Fucino Gruppo Bancario Igea Banca	TRASPARENZA BANCARIA	FI_APC_AGRIB_PMI_ISMEA_MCC_NC	Rel. 01
	FOGLIO INFORMATIVO APERTURA DI CREDITO AGRARIO IN CONTO CORRENTE A TEMPO DETERMINATO A FAVORE DI CLIENTE NON CONSUMATORE	Aggiornato al: Fine esercizio:	11 gennaio 2023

Garanzia Fondo di Garanzia MCC

La fruizione di tale garanzia è disciplinata da apposite disposizioni emanate dal Medio Credito Centrale S.p.A., nella sua veste di Ente gestore del Fondo, che la Parte Finanziata dichiara di ben conoscere in tutte le loro parti. Spetta al Fondo MCC una commissione "una tantum" determinata dallo stesso e calcolata in termini percentuali sulla quota di affidamento garantito dal Fondo.

Il Fondo di Garanzia è disciplinato da specifiche normative di legge e regolamentari, che perseguono finalità di interesse pubblico generale, e prevedono, qualora il finanziamento abbia predeterminati scopi e l'Imprenditore predeterminati requisiti, che il Fondo stesso presti garanzia secondo percentuali stabilite e dietro pagamento di un corrispettivo; tale corrispettivo può essere azzerato in alcune zone geografiche o per alcuni scopi, sempre in base a normative pubbliche. Anche la valutazione del gestore del Fondo è una valutazione fiduciaria, al pari di quella della banca, si basa sui dati di bilancio e può essere negativa, nel senso che il Fondo non conceda la garanzia: in tal caso, qualora tale garanzia fosse stata considerata indispensabile dalla banca per la concessione del mutuo, l'impresa potrà esaminare con la banca stessa una eventuale diversa soluzione tecnica di finanziamento.

Proprio per la sua natura di prestito volto ad un particolare scopo, e per gli obiettivi di interesse pubblico generale in base ai quali viene concessa la garanzia, qualora vengano meno lo scopo del mutuo o i requisiti dell'impresa, non necessariamente per cause imputabili alla stessa, può esservi il rischio di perdere in tutto o in parte la garanzia. In questi casi, la normativa o i contratti di mutuo possono prevedere un riesame delle condizioni economiche o in chiusura anticipata del finanziamento.

Per ulteriori informazioni si rinvia al sito istituzionale del Fondo di Garanzia all'indirizzo <http://www.fondidigaranzia.it/>.

Garanzia ISMEA

Il finanziamento è assistito da garanzia diretta - fideiussione e cogaranzia rilasciata da ISMEA (Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare) ai sensi del decreto legislativo n. 102 del 29.03.2004 art. 17, comma 2 e succ. modificazioni ed integrazioni e del decreto 22 marzo 2011 del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze e delle relative Istruzioni Applicative e delle Circolari emanate da I.S.M.E.A.

Per la garanzia diretta spetta a ISMEA una commissione "una tantum" determinata dalla medesima in termini percentuali rispetto all'importo finanziato. Il Cliente deve corrispondere tale importo per il tramite della Banca.

ISMEA è un ente pubblico economico che, ai sensi dell'art. 17 del D.lgs. 29 marzo 2004, n. 102, e dei relativi decreti attuativi, può prestare garanzie dirette e sussidiarie a fronte di finanziamenti a breve, medio e lungo termine concessi dalle banche alle imprese operanti nel settore agricolo, agroalimentare e della pesca, con le modalità, nei limiti di importo e al ricorrere dei presupposti previsti nel Decreto stesso, e compatibilmente con la normativa europea sugli aiuti di stato, per: a) la realizzazione di opere di miglioramento fondiario; b) gli interventi per la ricerca, la sperimentazione, l'innovazione tecnologica, la valorizzazione commerciale dei prodotti e la produzione di energia rinnovabile; c) la costruzione, l'acquisizione o il miglioramento di beni immobili per lo svolgimento delle attività agricole e di quelle connesse; d) l'acquisto di nuove macchine e attrezzature per lo svolgimento delle attività agricole e di quelle connesse; e) la ristrutturazione del debito finalizzata con articolare riferimento alla trasformazione a lungo termine di precedenti passività anche a breve e a medio termine; f) l'acquisto dei beni o servizi necessari alla conduzione ordinaria dell'impresa; g) la ricostituzione di liquidità dell'impresa.

Per ulteriori informazioni si rinvia al sito istituzionale di Ismea www.ismea.it.

Per saperne di più è possibile consultare:

- la Guida della Banca d'Italia "La Centrale dei rischi in parole semplici" disponibile sul sito www.bancaditalia.it e sul sito della Banca www.bancafucino.it nella sezione "Trasparenza".
- lo specifico tasso effettivo globale medio (TEGM) previsto dall'Art.2 della Legge n.108/96 (c.d. "Legge Antiusura") sul cartello affisso nei locali aperti al pubblico nonché sul sito internet della Banca.

Beneficiari (Clientela Target):

Il prodotto "Apertura di Credito Agrario in conto corrente a tempo determinato a favore di cliente non consumatore" offerto dalla Banca è destinato ai seguenti soggetti: PMI (micro, piccole e medie imprese) in ragione dei requisiti dimensionali e di fatturato ai sensi della normativa di riferimento e persone fisiche che svolgono attività agricole e zootecniche nonché quelle a esse connesse o collaterali. I Beneficiari devono essere iscritti al Registro delle Imprese tenuto a cura delle Camere di Commercio; pertanto, sono esclusi i soggetti in regime di esenzione, ove non iscritti al CCIAA.

RISCHI TIPICI

La variabilità del tasso

Il tasso di interesse varia, a cadenze contrattualmente prestabilite, secondo l'andamento del parametro di indicizzazione fissato nel contratto. Il rischio principale è l'aumento imprevedibile e consistente dell'importo delle rate. Il tasso variabile è consigliabile alle imprese che vogliono, anche in virtù della propria struttura finanziaria, un tasso sempre in linea con l'andamento del mercato e possono sostenere eventuali aumenti dell'importo delle rate, anche sensibili.

La garanzia Fondo MCC/Ismea

 Banca del Fucino Gruppo Bancario Igea Banca	TRASPARENZA BANCARIA	FI_APC_AGRIB_PMI_ISMEA_MCC_NC	Rel. 01
	FOGLIO INFORMATIVO APERTURA DI CREDITO AGRARIO IN CONTO CORRENTE A TEMPO DETERMINATO A FAVORE DI CLIENTE NON CONSUMATORE	Aggiornato al: Fine esercizio:	11 gennaio 2023

La concessione del finanziamento è condizionata al buon esito del rilascio della Garanzia da parte di MCC/Ismea. Qualora vengano meno lo scopo del finanziamento o i requisiti dell'impresa può esservi il rischio di perdere in tutto o in parte la garanzia. In questi casi, la Banca avrà la facoltà di risolvere il contratto di finanziamento.

PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE

Le condizioni economiche sotto riportate sono indicate nella misura minima (se a favore del cliente) e massima (se a carico del cliente), sono valide fino a nuovo avviso e non tengono conto di eventuali particolari spese aggiuntive, sostenute e/o reclamate da terzi o previste da specifici accordi in deroga, imposte o quant'altro dovuto per legge, che non sia immediatamente quantificabile; tali eventuali oneri aggiuntivi saranno oggetto di recupero integrale a parte.

APERTURA DI CREDITO AGRARIO IN CONTO CORRENTE A TEMPO DETERMINATO A FAVORE DI CLIENTE NON CONSUMATORE

QUANTO PUÒ COSTARE IL FIDO

ACCORDATO	€ 10.000
TASSO DEBITORE NOMINALE ANNUO	4,50%
DURATA	12 mesi
IMPOSTA SOSTITUTIVA (art. 15 D.P.R. 29 settembre 1973 n.601 e successive modificazioni ed integrazioni)	0,25% del finanziato
COMMISSIONE OMNICOMPRESIVA	0,50% trimestrale
SPESE PER RILASCIO GARANZIA FONDO MCC/ISMEA	1,00% (indicativo)
IMPOSTA DI BOLLO	€ 25 trimestrali
TAEG	7,124%

I costi riportati nelle tabelle sono orientativi e si riferiscono a ipotesi di operatività indicata dalla Banca d'Italia.

		VOCI	COSTI
		Importo	Minimo € 10.000, massimo € 100.000 (comunque derogabile in funzione degli effettivi fabbisogni finanziari connessi alle caratteristiche del ciclo produttivo, ed in base alla valutazione di merito creditizio).
		Durata	12 o 18 mesi
FIDI E SCONFINAMENTI	FIDI	Tasso debitore annuo nominale sulle somme utilizzate entro fido, per imprese agricole convenzionate	Spread Tasso: 4,5 b.p. Indice di riferimento: Eur6m rilevazione mensile
		Tasso debitore annuo nominale sulle somme utilizzate entro fido, per altre imprese agricole	Spread Tasso: 5,5 b.p. Indice di riferimento: Eur6m rilevazione mensile

 Banca del Fucino Gruppo Bancario Igea Banca	TRASPARENZA BANCARIA	FI_APC_AGRIB_PMI_ISMEA_MCC_NC	Rel. 01
	FOGLIO INFORMATIVO APERTURA DI CREDITO AGRARIO IN CONTO CORRENTE A TEMPO DETERMINATO A FAVORE DI CLIENTE NON CONSUMATORE	Aggiornato al: Fine esercizio:	11 gennaio 2023

	SCONFINAMENTI	Commissione Omnicomprensiva	0,50% trimestrale
		Tasso debitore annuo nominale sulle somme utilizzate extra-fido	11,00%
		Commissione d'Istruttoria Veloce (CIV) per utilizzi extra-fido	Cliente Non Consumatore € 0,00
		Tasso debitore annuo nominale sulle somme utilizzate in assenza di fido	11,00%
		Commissione d'Istruttoria Veloce (CIV) per utilizzi in assenza di fido	Cliente Non Consumatore € 0,00
	SPESE	Spese per rilascio garanzia Fondo MCC	Massimo 1,00% importo finanziato
		Spese per rilascio garanzia Ismea diretta - fideiussione	Commissione una tantum sull'importo garantito calcolata e comunicata in base al rilascio della garanzia da parte di ISMEA
		Spese di mediazione	0,00%
		Imposta Sostitutiva	Ai sensi del D.p.r.29/09/73 n.601 art.15 co.3.
	PERIODICITA'	Periodicità di maturazione interessi	Annuale (al 31 dicembre di ciascun anno e comunque alla chiusura del rapporto) Per i contratti stipulati in corso d'anno al 31 dicembre
	ESIGIBILITA'	Esigibilità interessi debitori	Al 1° marzo dell'anno successivo a quello in cui sono maturati
	INTERESSI DI MORA	Interessi di mora applicati in caso di mancato pagamento degli interessi maturati	11,00%

Il **Tasso Effettivo Globale Medio** (TEGM), previsto dall'art. 2 della legge sull'usura (l. n. 108/1996), relativo alle operazioni di apertura di credito in conto corrente, può essere consultato in filiale e sul sito internet della Banca del Fucino (www.bancafucino.it).

COMMISSIONE ONNICOMPENSIVA

La **Commissione Omnicomprensiva** è calcolata in misura proporzionale sull'ammontare dell'affidamento concesso tempo per tempo e sulla durata, addebitata in via posticipata al termine del periodo di riferimento con periodicità trimestrale.

Esempio: **Modalità di calcolo**

COMMISSIONE ONNICOMPENSIVA (CO)	
Periodo di riferimento	Trimestrale
Commissione Omnicomprensiva	0,50%
Importo dell'affidamento concesso	€ 1.500,00
Modalità di calcolo della Commissione Omnicomprensiva	1.500,00 * 0,50%
Importo Commissione Omnicomprensiva (trimestrale)	€ 7,50

 Banca del Fucino Gruppo Bancario Igea Banca	TRASPARENZA BANCARIA	FI_APC_AGRIB_PMI_ISMEA_MCC_NC	Rel. 01
	FOGLIO INFORMATIVO APERTURA DI CREDITO AGRARIO IN CONTO CORRENTE A TEMPO DETERMINATO A FAVORE DI CLIENTE NON CONSUMATORE	Aggiornato al: Fine esercizio:	11 gennaio 2023

ALTRO

COMUNICAZIONI	Invio postale	On line ed E-mail ¹
Spese invio Estratto Conto periodico	€ 0,45	Non previste
Spese invio rendiconto mensile ai fini PSD	Non previste	Non previste
Spese invio altre comunicazioni di legge	€ 0,45	Non previste
Spese invio comunicazioni e contabili	€ 0,45	Non previste

¹ - Tale rendicontazione è possibile per i soli titolari di contratti che prevedono questo servizio.

TEMPI DI EROGAZIONE, RECESSO E RECLAMI

Recesso

Il Cliente ha il diritto di recedere dal Contratto in qualsiasi momento, senza l'applicazione di penalità o di spese, inviando alla Banca una comunicazione scritta, in formato cartaceo o mediante altro supporto durevole, nelle forme della raccomandata con ricevuta di ritorno, della posta elettronica certificata (PEC) ovvero con altro mezzo equivalente. Il recesso ha effetto dal momento in cui la Banca riceve la comunicazione.

In caso di recesso, da chiunque esercitato, la Banca è tenuta a eseguire gli ordini impartiti anteriormente o già in corso di esecuzione al momento del recesso e a rimborsare al cliente le spese – eventualmente fatturate periodicamente e da questi corrisposte in via anticipata - in misura proporzionale al periodo di tempo antecedente il recesso.

La Banca può altresì sospendere, per una giusta causa, l'utilizzo del credito da parte del Cliente, dandogliene comunicazione su supporto cartaceo o altro supporto durevole in anticipo e, ove ciò non sia possibile, immediatamente dopo la sospensione. In ogni caso il recesso ha l'effetto di sospendere immediatamente l'utilizzo del credito concesso.

Le eventuali disposizioni allo scoperto che la Banca ritenesse di eseguire dopo la scadenza convenuta o dopo la comunicazione del recesso non comportano il ripristino dell'affidamento accordato neppure per l'importo delle disposizioni eseguite. L'eventuale scoperto consentito oltre il limite dell'affidamento accordato non comporta l'aumento di tale limite.

Tempi massimi di chiusura del rapporto contrattuale

La chiusura del rapporto sarà effettuata entro il termine massimo di 15 (quindici) giorni lavorativi dalla data di ricezione della richiesta stessa, fatto salvo l'adempimento di tutti gli obblighi contrattuali a carico del Cliente medesimo.

Portabilità del finanziamento

Nel caso in cui il Cliente che sia classificato come cliente al dettaglio, per estinguere il finanziamento, ne ottenga uno nuovo da un'altra Banca/intermediario, il cliente stesso non deve sostenere, neanche indirettamente, alcun costo (ad esempio commissioni, spese, oneri o penali). Il nuovo contratto mantiene i diritti e le garanzie del precedente, nel rispetto di quanto previsto dalla vigente normativa di riferimento.

Reclami

Per eventuali contestazioni, il Cliente può rivolgersi alla funzione deputata alla gestione dei reclami (Funzione Reclami) della Banca, Via Tomacelli 107, 00186, presentando reclamo scritto a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero mediante consegna alla Filiale presso la quale è intrattenuto il rapporto (previo rilascio di ricevuta) ovvero mediante strumenti informatici o telematici ai seguenti indirizzi:

- Posta elettronica: reclami@bancafucino.it
- PEC: reclami.bancafucino@postacert.cedacri.it

La Banca risponderà sollecitamente e, comunque, entro **60 giorni** dalla data di ricezione del reclamo, fornendo al Cliente un'accurata spiegazione della posizione della Banca rispetto al reclamo stesso.

Qualora il reclamo abbia ad oggetto i servizi di pagamento i predetti termini massimi di risposta sopra indicati non sono superiori a **15 giorni** lavorativi dal ricevimento del reclamo stesso. Nel caso in cui la Banca, per situazioni eccezionali, non possa rispondere entro 15 giornate lavorative, invia al cliente una risposta interlocutoria, in cui indica in modo chiaro le ragioni del ritardo e specifica il termine entro il quale il cliente riceverà la risposta definitiva, comunque non superiore a **35 giornate** lavorative.

Ricorsi stragiudiziali

Il Cliente, se non è soddisfatto delle risposte fornite dalla Banca o in caso di mancato riscontro al reclamo nei termini previsti, potrà rivolgersi all'**Arbitro Bancario Finanziario** (di cui alla Delibera del CICR del 29 luglio 2008 e alle Disposizioni della Banca d'Italia sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari del 18 giugno 2009, come successivamente aggiornate).

 Banca del Fucino Gruppo Bancario Igea Banca	TRASPARENZA BANCARIA	FI_APC_AGRIB_PMI_ISMEA_MCC_NC	Rel. 01
	FOGLIO INFORMATIVO APERTURA DI CREDITO AGRARIO IN CONTO CORRENTE A TEMPO DETERMINATO A FAVORE DI CLIENTE NON CONSUMATORE	Aggiornato al: Fine esercizio:	11 gennaio 2023

Per sapere come rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario è possibile consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it oppure chiedere alla Banca; la Guida pratica sull'Arbitro Bancario Finanziario è disponibile presso tutte le filiali della Banca e sul sito internet della stessa (www.bancafucino.it).

Ricorso all'autorità giudiziaria

Resta impregiudicato il diritto del Cliente di rivolgersi all'Autorità Giudiziaria. Ai sensi dell'Articolo 5 del Decreto Legislativo 4 marzo 2010, n. 28 ("Condizione di procedibilità e rapporti con il processo"), chi intende esercitare in giudizio un'azione relativa ad una controversia in materia di contratti assicurativi, bancari e finanziari, è tenuto preliminarmente a esperire il procedimento di mediazione ai sensi del citato decreto.

Per esperire il suddetto procedimento di mediazione, il Cliente può - anche in assenza di preventivo reclamo - ricorrere in alternativa:

- all'**Organismo di Conciliazione Bancaria costituito dal Conciliatore Bancario Finanziario** - Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie (il cui Regolamento è consultabile sul sito www.conciliatorebancario.it);
- ad **uno degli altri organismi di mediazione**, specializzati in materia bancaria e finanziaria, iscritti nell'apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia (l'elenco degli organismi di mediazione è disponibile sul sito www.giustizia.it).

L'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. Tale condizione si intende assolta nel caso in cui il Cliente abbia esperito il procedimento presso il citato Arbitro Bancario Finanziario.

LEGENDA

Commissione Omnicomprensiva	Commissione calcolata in maniera proporzionale rispetto alla somma messa a disposizione del cliente e alla durata dell'affidamento. Il suo ammontare non può eccedere lo 0,5%, per trimestre, della somma messa a disposizione del cliente.
Spese per rilascio garanzia MCC/ISMEA	La commissione, calcolata in base ai parametri stabiliti dalle disposizioni del Fondo di Garanzia, è un costo a carico del cliente, il quale dà autorizzazione all'addebito in fase di erogazione del finanziamento.
Spese di mediazione	Nel caso di operazioni con attività di mediazione creditizia.
Fido	Contratto in base al quale la Banca si impegna a mettere a disposizione del cliente una somma di denaro oltre il saldo disponibile sul conto. Il contratto stabilisce l'importo massimo della somma messa a disposizione e l'eventuale addebito al cliente di una commissione e degli interessi.
Interessi debitori	Sono gli interessi calcolati, in misura percentuale, sulle somme di denaro che il Cliente è tenuto a corrispondere alla Banca (e che quindi rappresentano un debito del cliente nei confronti della Banca), sulle somme utilizzate in relazione al fido e/o allo sconfinamento. Gli interessi debitori maturati non producono ulteriori interessi, salvo quelli di mora e sono contabilizzati separatamente rispetto alla sorte capitale. Gli interessi debitori relativi alle aperture di credito regolate in conto corrente e agli sconfinamenti conteggiati al 31 dicembre di ciascun anno, divengono esigibili il 1° marzo dell'anno successivo a quello in cui sono maturati e comunque decorsi 30 giorni dal ricevimento, da parte del Cliente, delle comunicazioni periodiche. Nel caso di chiusura definitiva del rapporto, gli interessi sono immediatamente esigibili. Il Cliente ha facoltà di autorizzare in via preventiva e per iscritto l'addebito in conto degli interessi debitori divenuti tempo per tempo esigibili. L'autorizzazione rilasciata dal Cliente ha efficacia per ogni successivo conteggio di interessi debitori.
Saldo disponibile	Somma disponibile sul conto, che il correntista può utilizzare.
Sconfinamento	Somme di denaro utilizzate dal cliente, o comunque addebitategli, in eccedenza rispetto al fido "utilizzo extra-fido"; somme di denaro utilizzate dal cliente, o comunque addebitategli, in mancanza di un fido, in eccedenza rispetto al saldo del cliente ("sconfinamento in assenza di fido")
Tasso debitore annuo nominale	Tasso annuo utilizzato per calcolare periodicamente gli interessi a carico del Cliente sulle somme utilizzate in relazione al fido e/o allo sconfinamento. Gli interessi sono poi addebitati sul conto.
Interessi di mora	Sono gli interessi calcolati sulle somme di denaro dovute dal Cliente alla Banca a titolo di interessi debitori nel caso di mancato pagamento delle stesse successivamente alla loro esigibilità. Tali interessi maturano automaticamente e senza alcuna necessità di costituzione in mora. Agli interessi moratori si applicano le disposizioni del codice civile.

 Banca del Fucino Gruppo Bancario Igea Banca	TRASPARENZA BANCARIA	FI_APC_AGRIB_PMI_ISMEA_MCC_NC	Rel. 01
	FOGLIO INFORMATIVO APERTURA DI CREDITO AGRARIO IN CONTO CORRENTE A TEMPO DETERMINATO A FAVORE DI CLIENTE NON CONSUMATORE	Aggiornato al: Fine esercizio:	11 gennaio 2023

Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM)	Tasso di interesse pubblicato ogni tre mesi dal Ministero dell'economia e delle finanze come previsto dalla legge sull'usura. Per verificare se un tasso di interesse è usurario e, quindi, vietato, bisogna individuare, tra tutti quelli pubblicati, il tasso soglia dell'operazione e accertare che quanto richiesto dalla banca non sia superiore.
---	--

INFORMAZIONI SUGLI INDICI DI RIFERIMENTO

La presente informativa è stata redatta ai sensi del Provvedimento della Banca d'Italia in materia di trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari, come aggiornato in data 19 marzo 2019 in recepimento della normativa in tema di informativa precontrattuale sugli indici di riferimento (cd. Regolamento *Benchmark*). Ai sensi di tale normativa, quando il contratto di credito prevede un indice di riferimento (*benchmark*), il finanziatore rende noto al cliente la denominazione dell'indice, il nome o la denominazione del suo amministratore e le possibili implicazioni per il cliente derivanti dall'utilizzo dell'indice.

L'indice di riferimento **BCE** è amministrato dalla Banca Centrale Europea. Le possibili implicazioni derivanti dall'utilizzo dell'indice consistono nella circostanza che i tassi applicati al contratto, e di conseguenza l'importo della rata, possano variare in relazione alle decisioni intraprese dalla BCE in materia di politica monetaria. Le variazioni dell'indice incidono sulla quota interessi da rimborsare alla Banca e quindi sull'importo della rata da addebitare al Cliente. L'indice di riferimento BCE viene determinato dal Consiglio direttivo della Banca Centrale Europea, che si riunisce una volta al mese per deciderne il valore.

L'indice di riferimento **EURIBOR** è amministrato dalla *European Money Markets Institute* (EMMI). L'EURIBOR è il tasso interbancario di riferimento comunicato giornalmente dalla EMMI come media dei tassi d'interesse ai quali primarie banche attive nel mercato monetario dell'euro, sia nell'eurozona che nel resto del mondo, offrono depositi interbancari a termine in euro ad altre primarie banche. Per primaria banca si intende un istituto di credito con elevata affidabilità per i depositi a breve termine, capace di prestare a tassi di interesse competitivi, notoriamente attivo in strumenti di mercato monetario denominati in euro e con accesso alle operazioni di mercato aperto dell'Eurosistema. La sua nascita è coincisa con quella dell'euro (4 gennaio 1999), ed è andata a sostituire i diversi tassi di mercato monetario utilizzati nei singoli Paesi (in Italia era usato il *Ribor - Roma Interbank Offered rate*). Le possibili implicazioni derivanti dall'utilizzo dell'indice consistono nella circostanza che i tassi applicati al contratto, e quindi l'importo della rata, possano variare in relazione al suo andamento con la conseguenza che il tasso complessivo applicato (indice di riferimento + *spread*) può aumentare nel tempo anche in misura elevata. Le variazioni dell'EURIBOR incidono sulla quota interessi da rimborsare alla Banca e quindi sull'importo della rata da addebitare al Cliente. Il calcolo materiale dell'EURIBOR viene effettuato da *Global Rate Set Systems Ltd* (GRSS), società specializzata nell'amministrazione di indici di riferimento (*benchmark*), che agisce come *Calculation Agent* per conto di EMMI (*European Money Markets Institute*) in base a un contratto formale e con l'applicazione di *standard* operativi definiti in un *Service Level Agreement*.

L'**IRS** (acronimo di Interest Rate Swap) o **Eurirs** (acronimo di Euro Interest Rate Swap) è il tasso interbancario di riferimento utilizzato come parametro di indicizzazione dei mutui ipotecari a tasso fisso. Rappresenta la media ponderata delle quotazioni alle quali le più importanti banche operanti nell'Unione Europea stipulano contratti Swap per la copertura del rischio rappresentato dalla volatilità dei tassi di interesse. È calcolato e diffuso giornalmente dalla Federazione Bancaria Europea (European Banking Federation). Il tasso di interesse (indice di riferimento + *spread*) inizialmente applicato resta fisso per tutta la durata del finanziamento. Eventuali successive variazioni dell'indice di riferimento non influiscono sul calcolo degli interessi dovuti alla Banca.

La quotazione degli indici di riferimenti è pubblicata di norma su "Il Sole 24 Ore".

Di seguito, si fornisce un prospetto delle modalità di rilevazione degli indici sopra menzionati:

TASSO MINIMO BCE	Rilevazione comunicati dalla BCE.
EURIBOR 3 MESI a 365 giorni RILEVAZIONE TRIMESTRALE	Rilevazione del valore puntuale con prima valuta disponibile del trimestre (gennaio, aprile, luglio, ottobre).
EURIBOR 6 MESI a 365 giorni RILEVAZIONE SEMESTRALE	Rilevazione del valore puntuale con prima valuta disponibile del semestre (gennaio, luglio).
EURIBOR 6 MESI a 365 giorni RILEVAZIONE MENSILE	Rilevazione del valore puntuale con prima valuta disponibile di ogni mese.
EURIBOR 1 MESE a 365 giorni RILEVAZIONE MENSILE	Rilevazione del valore puntuale con prima valuta disponibile di ogni mese.
MEDIA EURIBOR 1 MESE a 365 giorni RILEVAZIONE MENSILE	Rilevazione del valore "media mese precedente" con prima valuta di ogni mese.
MEDIA EURIBOR 3 MESI a 365 giorni RILEVAZIONE MENSILE	Rilevazione del valore "media mese precedente" con prima valuta di ogni mese.